

ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO
COMUNE DI BARI

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE EXULTET
DEL MUSEO DIOCESANO DI BARI

COMMITTENTE : ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO

ELABORATO: Capitolato speciale d'Appalto

DATA : 2021

C.S.A. All.

IL PROGETTISTA :

Arch. Fernando RUSSO
Arch. Riccardo RUSSO



COLLABORATORI :

Ing. Vito Sciruicchio

L'ARCIVESCOVO :

Mons. Giuseppe SATRIANO

Il R.U.P. :

Don. Gaetano COVIELLO

Sommario

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE	3
Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
Art. 3 PROCEDURA DI GARA ED INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA	6
Art. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	6
Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	7
Art. 6 AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALLE OFFERTE.....	8
Art. 7 MODALITÀ DI REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	12
Art. 8 MODALITÀ DI REDAZIONE DELL'OFFERTA DI RIDUZIONE DEL TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI	13
Art. 9 MODALITÀ DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	14
Art. 10 EVENTUALE RICHIESTA DI GIUSTIFICAZIONI IN CASO DI OFFERTA ANOMALA	14
Art. 11 AVVALIMENTO	15
Art. 12 COMPROVA DEI REQUISITI.....	15
Art. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	15
Art. 14 NORME E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO.....	16
Art. 15 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	16
Art. 16 NORME SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	16
Art. 17 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI.....	18
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE	18
Art. 18 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI - TERMINE UTILE.....	18
Art. 19 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE	19
Art. 20 PROROGHE E DIFFERIMENTI	20
Art. 21 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DL E DAL RUP	20
Art. 22 PENALI PER RITARDO	21
CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	21
Art. 23 LAVORI A CORPO	21
Art. 24 EVENTUALI LAVORI A MISURA.....	22
Art. 25 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA.....	22
Art. 26 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA	22
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA	23
Art. 27 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	23
Art. 28 PAGAMENTI IN ACCONTO.....	23
Art. 29 PAGAMENTI A SALDO.....	24
Art. 30 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	25
Art. 31 RITARDI NEI PAGAMENTI.....	26
Art. 32 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	26
Art. 33 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI.....	26
Art. 34 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	26
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE	27

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 35	GARANZIA DEFINITIVA.....	27
Art. 36	RIDUZIONE DELLE GARANZIE	28
Art. 37	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	29
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....		31
Art. 38	VARIAZIONE DEI LAVORI.....	31
Art. 39	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	31
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA		32
Art. 40	ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	32
Art. 41	NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	33
Art. 42	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.....	34
Art. 43	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	34
Art. 44	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	34
Art. 45	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	35
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....		35
Art. 46	SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI.....	35
Art. 47	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	37
Art. 48	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	38
CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANO D'OPERA, ESECUZIONE DI UFFICIO		39
Art. 49	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	39
Art. 50	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	40
Art. 51	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	41
Art. 52	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	41
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE		42
Art. 53	ULTIMAZIONE DEI LAVORI	42
Art. 54	TERMINI PER IL COLLAUDO FINALE	43
Art. 55	PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI.....	43
CAP. 12 - NORME FINALI		44
Art. 56	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	44
Art. 57	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	46
Art. 58	ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE.....	50
Art. 59	CARTELLO DI CANTIERE	50
Art. 60	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	50
Art. 61	DISCIPLINA ANTIMAFIA	51
Art. 62	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	52
ALLEGATO «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO ESECUTIVO		53

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'oggetto dell'appalto, da eseguirsi presso l'immobile sito in Bari all'angolo tra le strade Dei Dottula e Ronchi, consiste nella esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento è così individuato:

Denominazione: **VALORIZZAZIONE EXULTET DEL MUSEO DIOCESANO DI BARI, LOTTO N. 2**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimata la realizzazione delle teche, previste nel "Progetto di Valorizzazione degli Exultet del Museo Diocesano di Bari", secondo gli elaborati del progetto esecutivo che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Capitolato.

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'intervento è finanziato per € 304.270,72 con fondi POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI ed a seguito di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Arcidiocesi di Bari – Bitonto siglato il 16.01.2021, approvato con D.D.R. n. 39 del 29.01.2021.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali la Ditta dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Come riportato nella Relazione Tecnica dell'Istituto Centrale per il Restauro e Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario con data 28 marzo 2019, trasmesso all'Arcidiocesi di Bari-Bitonto con prot. MiBAC|IC-RCPAL|23/04/2019|0000809-P, le attuali vetrine in legno non sono più idonee alla corretta conservazione degli Exultet.

Come riportato nella citata relazione, che consiglia espressamente all'Arcidiocesi di Bari-Bitonto la loro sostituzione, si è reso urgente e necessario sostituire le teche esistenti con nuove vetrine tecnologicamente avanzate e idonee a norma di legge per la corretta conservazione degli Exultet.

E' compreso la fornitura e posa in opera del bancone – biglietteria posto al piano terra nella zona dell'attuale ingresso al Museo.

Restano esclusi dall'appalto i seguenti lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno:

- Impianti elettrici nel cantiere per l'alimentazione delle teche e le reti dati (Wi Fi o con via cavo);
- Pannelli allestivi del museo;
- Didascalie (mentre i porta didascalie sono inclusi).

3. L'esecuzione dei lavori sarà sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, del presente Capitolato sono stati acquisiti seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
--	--------------------------------

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG: 8817092E7B	CUP: G97E19000200002
-----------------	----------------------

5. Le opere devono intendersi “compiute”, complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisoriale e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto, nel presente Capitolato e nel Computo Metrico Estimativo. Nelle opere su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l’opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l’uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte. Per ogni categoria di lavori ed opere s'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte.
6. Sono, altresì, implicitamente comprese, nei prezzi di appalto, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere perfettamente funzionanti ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli, carter, chiusini e relative verniciature e protezioni, formazione di fori, tracce, incassature e conseguenti chiusure e rifiniture, protezioni e riprese di tinteggiature o verniciature e simili. L’Appaltatore dovrà curare il ricevimento in cantiere dei materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori e dovrà provvedere alla loro custodia e guardiania, oltre agli altri oneri che saranno elencati.
7. Rimane stabilito che sarà a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno, anche se successive all’accettazione delle forniture e dei materiali da parte della Direzione Lavori.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dei lavori, da appaltare interamente A CORPO - secondo quanto definito all’art. 3 co. 1 lett. dddd) del D. Lgs. n.50/2016 - ammonta a € **218.992,98** (euro duecento diciottomila novecento novantadue / 98) di cui € 1.055,98 (mille cinquantacinque / 98) per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. (al 22% come per legge).
2. L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue:

A	LAVORI	
a.	Importo lavori soggetto a ribasso a base di gara	€ 217.937,00
a.	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.055,98
	TOTALE LAVORI compresi gli oneri della sicurezza	€ 218.992,98

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera dddd), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per le prestazioni a CORPO, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.
4. Il contratto è stipulato “a corpo” come definito dall’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice dei Contratti, pertanto l’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

5. I prezzi contrattuali dell'elenco dei prezzi unitari, cui si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 3 penultimo capoverso, del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Arcidiocesi di Bari – Bitonto siglato il 16.01.2021, approvato con D.D.R. n. 39 del 29.01.2021, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 del presente Capitolato.
6. Con riferimento agli importi per lavori ed oneri per la sicurezza, compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 43 del D.P.R. 207/10 (ancora in vigore successivamente all'emanazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50) risulta riassunta nel seguente prospetto:

COD.	CATEGORIE	Importo	Incidenza %
OS6	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	€ 218.992,98	100,000 %
TOTALE LAVORI		€ 218.992,98	100,000%

7. Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi dei lavori, sono state ricavate utilizzando il Listino Prezzi attualmente in vigore delle opere pubbliche nella Regione Puglia; per le voci non contemplate in questi listini è stata redatta specifica analisi del prezzo.
8. I pagamenti in corso d'opera saranno determinati sulla base delle aliquote percentuali definite nella seguente tabella e la relativa contabilizzazione sarà effettuata in relazione alla quota parte di lavori effettivamente eseguiti.

	Opere e lavori omogenei	importo	inc, %
A	VETRINA ORIZZONTALE A TAVOLO - (4'600x700x900h)	€ 55'130,00	25,2963%
A1	PIANO SOSPESO RIFLETTENTE	€ 2'226,50	1,0216%
B	VETRINA ORIZZONTALE A TAVOLO - (5'900x700x900h)	€ 65'813,00	30,1982%
B1	PIANO SOSPESO RIFLETTENTE	€ 2'692,00	1,2352%
C	VETRINA ORIZZONTALE A TAVOLO - (3'720x700x900h)	€ 47'565,00	21,8251%
D	TRASPORTO E MONTAGGIO	€ 17'823,50	8,1783%
E	OPZIONE VETRO ANTIRIFLESSO	€ 4'987,00	2,2883%
F	OPZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ATTIVO UR	€ 11'700,00	5,3685%
G	BANCO PER RECEPTION / ACCETTAZIONE BIGLIETTERIA	€ 10'000,00	4,5885%
	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 217'937,00	100,0000%

9. Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a corpo, potranno variare soltanto con le modalità ed entro i limiti ammissibili ai sensi dell'articolo 6, comma 3 penultimo capoverso, del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Arcidiocesi di Bari – Bitonto siglato il 16.01.2021, approvato con D.D.R. n. 39 del 29.01.2021.

Art. 3 PROCEDURA DI GARA ED INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

1. L'appalto viene affidato con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 comma 12 del Codice, secondo i criteri di valutazione stabiliti nell'art. 6 del presente Capitolato.
3. Trattandosi di un appalto di lavori, ai sensi del citato art. 60, comma 1, i lavori saranno affidati sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 95 co. 12 del D. Lgs. n.50/2016 si precisa altresì che non si procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti. Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, co. 3 e seguenti del D. Lgs. 50/2016. In nessun caso l'Impresa è autorizzata a variare materiali o modalità realizzative determinando una minore qualità del prodotto; eventuali variazioni finalizzate a dotare di una maggiore qualità il prodotto non potranno comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.
4. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. I concorrenti, pertanto, dovranno registrarsi al servizio AVC_{PASS} e ottenere dal sistema un PASS_{OE} da produrre in fase di gara, come prescritto al paragrafo "Documentazione" del bando di gara.
5. Ai sensi dell'articolo 32, co. 2 lettere b) e c), del Regolamento DPR 207/2010, l'incidenza delle spese generali e dell'utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 è stato stimato dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
 - a) incidenza delle spese generali (SG): **15 (quindici) %**;
 - b) incidenza dell'utile di impresa (UT): **10 (dieci) %**.
6. Ai sensi dell'articolo 23, co. 16, del Codice dei contratti è compreso nell'importo dei lavori di **€ 218.992,98** l'importo relativo ai costi della manodopera sui lavori pari a **€ 34.869,92**

Art. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 5.
2. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch'esso a designare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Diversamente, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, concorrono per tutte le consorziate.
3. Altresì, è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 45, comma 2), lettere d) ed e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.
4. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 sono tenute ad indicare le imprese retiste che partecipano alla gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Requisiti di carattere generale:

Insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in capo a tutti i soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;

2. Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D. Lgs. 50/2016:

2.1 iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E. per attività compatibili con le appaltande prestazioni oggetto del presente capitolato;

2.2 per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative: iscrizione, rispettivamente, nell'apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D. Lgs. 02.08.2002, n. 220 e del D.M. Attività produttive 23.6.2004;

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti alla gara, in qualsiasi forma concorrano, fermo restando che – con riferimento al requisito sub 2.1, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti – la compatibilità delle prestazioni è da riferirsi alle attività che ciascun componente il raggruppamento o consorzio andrà a realizzare.

3. Requisiti di qualificazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 83, comma 2 e 84 D. Lgs. 50/2016:

Il concorrente che intende partecipare alla gara d'appalto dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà possedere i requisiti in relazione alle seguenti categorie per gli importi accanto riportati.

3.1 possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'art. 84 del Codice, nonché ai sensi dell'art. 61, DPR 207/2010 cd. Regolamento, ai lavori da assumere con riferimento alle seguenti categorie e classifiche:

CATEGORIA PREVALENTE CON OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE				
CATEGORIA	CLASSIFICA	FINO A EURO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
OS6	I	€ 258.000,00	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	€ 218.992,98

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 i requisiti di qualificazione prescritti dal presente Capitolato devono essere posseduti nella misura minima di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

Resta fermo che ciascuna associata dovrà, a pena di esclusione, essere qualificata in rapporto alla propria quota dei lavori che si impegna ad eseguire.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori e delle prestazioni, le modifiche al contratto, che devono essere prioritariamente autorizzate dal RUP e nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

4. Requisiti di esecuzione

L'esecutore dei lavori dovrà essere in possesso per l'esecuzione dei lavori relativi ad impianti elettrici e di protezione antincendio dei requisiti tecnico professionali previsti dal D.M. n. 37/08 per gli impianti di cui all'art. 1 lettere a), c) e g), senza esclusioni.

L'impresa è obbligata ad utilizzare personale specializzato ed abilitato per l'esecuzione degli impianti come di seguito specificato:

- il personale addetto all'esecuzione di lavori su impianti elettrici dovrà essere formato ed istruito secondo la norma CEI EN 50110 "Lavori su, con od in prossimità di un impianto elettrico quali prove e misure, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi, ispezioni e riparazione", che definisce quali sono le persone che possono eseguire lavori elettrici. (Persona esperta PES), (Persona avvertita PAV), (Persona idonea PID).

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'affidatario dell'appalto, si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le opere e le prestazioni che la Stazione Appaltante gli affiderà, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.

L'affidatario dell'appalto, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà consegnare ogni opera e prestazione completa di tutte le documentazioni richieste, nonché delle certificazioni necessarie all'esercizio delle stesse.

L'attrezzatura tecnica di cui all'art. 79 del D.P.R. 207/2010 è così di seguito specificata:

- macchine di sollevamento;
- ponteggi mobili e fissi con relativa certificazione di rispondenza alle normative vigenti per la sicurezza;

È facoltà del Direttore dei Lavori prescrivere l'integrazione delle attrezzature tecniche, qualora quelle in uso siano giudicate dallo stesso non idonee, senza che ciò comporti richiesta di maggiori compensi da parte dell'Impresa.

Per l'esecuzione degli impianti tecnologici dovranno essere espletati tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa urbanistico-edilizia a carico dell'esecutore, nonché rilasciate le rispettive dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. rese da impresa adeguatamente abilitata.

Art. 6 AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALLE OFFERTE

1. Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, le offerte saranno valutate da una Commissione tecnica, nominata dopo il termine fissato per la presentazione delle stesse, in relazione agli elementi di valutazione di seguito riportati, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare, il punteggio complessivo pari a punti 100, sarà attribuito:

- A. OFFERTA TECNICA: massimo 90 punti;
- B1. RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI: massimo 5 punti
- B2. OFFERTA ECONOMICA: massimo 5 punti.

2. Le offerte sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio secondo quanto specificato di seguito. L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida. Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

ELEMENTI		Punteggi	
A	Elementi di natura Tecnico-Qualitativa		
A1	Sistemi di apertura delle teche	max 25	
A2	Sistemi di climatizzazione delle teche	max 20	
A3	Sistemi di illuminazione delle teche	max 15	
A4	Sistemi di contenimento della flessione delle lastre vetrificate delle teche	max 15	max 90
A5	Caratteristiche prestazionali complessive in riferimento alla durabilità, contenimento dei costi di gestione e manutenzione	max 15	
B	Elementi di natura quantitativa		
B1	Riduzione del tempo di esecuzione lavori	max 5	max 10
B2	Ribasso indicato nell'Offerta Economica	max 5	

TOTALE

100

3. **Clausola di sbarramento:** Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016, **si stabilisce che saranno ammesse alla valutazione dell'offerta economica esclusivamente le offerte che avranno conseguito per l'offerta tecnica un punteggio complessivo non inferiore a 50 punti su 90**, come determinato a seguito della riparametrazione definita al successivo comma 5 lett. a.

Ai sensi dell'art. 95, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 si stabilisce, inoltre che, al fine di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa, la Commissione applicherà le disposizioni di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/2010.

4. In particolare, il punteggio complessivo di ogni singola offerta sarà dato dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove: **C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

5. **Determinazione dei coefficienti V(a)_i.**

- a. per quanto riguarda gli elementi A1, A2, A3, A4 e A5, i coefficienti **V(a)_i** saranno stabiliti attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei criteri motivazionali previsti dal presente Capitolato, come più avanti indicati.

Pertanto, ogni Commissario, in sedute riservate, attribuirà a ciascun elemento in parola un coefficiente variabile tra zero e uno, secondo la seguente scala di valori:

Eccellente	1,00
Molto buono	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Mediocre	0,50
Parzialmente adeguato	0,40
Scarso	0,30
Insufficiente	0,20
Gravemente insufficiente	0,10
Non valutabile	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari ad ogni elemento per ciascuna offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta, ottenuta tra tutti i concorrenti in relazione all'elemento in esame, e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;

Il **punteggio totale** sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento (A1, A2, A3, A4 e A5); per il punteggio totale verranno considerate le prime tre cifre decimali, con la precisazione che la terza cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

- b. per quanto riguarda gli elementi B.1 e B.2, i coefficienti **V(a)_i** saranno stabiliti in proporzione alla maggior convenienza dell'offerta, applicando le formule di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

6. **Procedura e ordine di valutazione dei criteri per l'offerta tecnica.** L'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica sarà effettuata in base ai criteri sotto indicati:

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

<p>A1 Sistemi di apertura delle teche</p>	<p>Max punti 25 per la soluzione ritenuta più valida dalla Commissione tecnica; per le altre offerte, vale la formula di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/2010 (vedi comma 5 lett. a.). Dovrà essere descritta in forma chiara e sintetica la soluzione tecnico funzionale proposta. Saranno particolarmente valutati i seguenti aspetti: a) possibilità di maggiore apertura possibile e di maggiore accesso allo spazio di esposizione, sia per l'allestimento che per operazioni di manutenzione anche ad allestimento in essere; b) non visibilità e inaccessibilità del sistema di apertura a vetrina chiusa. c) resistenza alle forzature meccaniche dei congegni di apertura; d) resistenza dei dispositivi di apertura a reggere il peso di porzioni apribili anche di grandi dimensioni in posizione di apertura in piena sicurezza. e) tenuta alla polvere ed all'aria; h) riduzione delle dimensioni dei congegni di apertura per una maggiore leggerezza visiva delle vetrine.</p>
<p>A2 Sistemi di climatizzazione delle teche</p>	<p>Max punti 20 per la soluzione ritenuta più valida dalla Commissione tecnica; per le altre offerte, vale la formula di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/2010 (vedi comma 5 lett. a.). Dovrà essere descritta in forma chiara e sintetica la soluzione tecnico funzionale proposta. Saranno particolarmente valutati i seguenti aspetti: a) corretto dimensionamento del cassetto per il materiale igroscopico per il sistema di stabilizzazione passiva della umidità relativa, tenuta rispetto l'ambiente esterno, livello emissivo dei materiali costruttivi; b) dotazione di filtri e ventilatori per limitare le sostanze dannose all'interno della teca e loro principi e funzionamento; c) sistema di distribuzione dell'aria interna alla teca e di efficientamento degli scambi tra aria interna e materiale igroscopico; d) predisposizione di sistemi di stabilizzazione attiva della umidità relativa. e di monitoraggio; e) caratteristiche ed efficacia dei sistemi di tenuta delle guarnizioni.</p>
<p>A3 Sistemi di illuminazione delle teche</p>	<p>Max punti 15 per la soluzione ritenuta più valida dalla Commissione tecnica; per le altre offerte, vale la formula di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/2010 (vedi comma 5 lett. a.). Dovrà essere descritta in forma chiara e sintetica la soluzione tecnico funzionale proposta. Saranno particolarmente valutati i seguenti aspetti: a) separazione degli apparati di illuminazione dallo spazio di esposizione; b) accessibilità e manutenibilità dei corpi illuminanti; c) possibilità di impiego di ottiche differenziate per tipologia di oggetti esposti.</p>
<p>A4 Sistemi di contenimento della flessione delle lastre vetrate delle teche</p>	<p>Max punti 15 per la soluzione ritenuta più valida dalla Commissione tecnica; per le altre offerte, vale la formula di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/2010 (vedi comma 5 lett. a.).</p>

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	<p>Dovrà essere descritta in forma chiara e sintetica la soluzione tecnico funzionale proposta. Saranno particolarmente valutati i seguenti aspetti:</p> <p>a) applicazione di elementi per limitare la flessione del top in vetro e garantire il migliore isolamento da polvere ed umidità;</p> <p>b) utilizzo di tecnologie coperte da brevetto;</p> <p>c) sistema di fissaggio del cristallo alla struttura della teca;</p> <p>d) assenza, all'esterno della teca, di elementi relativi al fissaggio dei cristalli.</p>
<p>A5 Caratteristiche prestazionali complessive in riferimento alla durabilità, contenimento dei costi di gestione e manutenzione</p>	<p>Max punti 15 per la soluzione ritenuta più valida dalla Commissione tecnica; per le altre offerte, vale la formula di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/2010 (vedi comma 5 lett. a.).</p> <p>Dovrà essere descritta in forma chiara e sintetica la soluzione tecnico funzionale proposta. Saranno particolarmente valutati i seguenti aspetti:</p> <p>a) principi costruttivi e utilizzo di materiali che non siano dannosi per gli oggetti esposti;</p> <p>b) durabilità dei prodotti forniti e loro facilità di utilizzo da parte del personale del Museo;</p> <p>c) elencazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e loro frequenza;</p> <p>d) condizioni di garanzia, offerta per un periodo non inferiore ad anni due dal rilascio del certificato di regolare esecuzione, a copertura di eventuali malfunzionamenti e/o difetti.</p>

7. **Procedura e ordine di valutazione dei criteri per la riduzione del tempo di esecuzione lavori.** Il coefficiente $V(a)_{B1}$ sarà determinato con il metodo dell'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1, attribuito al valore più conveniente per la Stazione Appaltante ed il coefficiente pari a zero, attribuito ai valori pari a quello posto a base di gara, fissato in giorni 180 naturali, successivi e continui. Non saranno ammesse offerte in aumento. Quindi la Commissione provvederà ad attribuire i punteggi relativi alla riduzione del tempo di esecuzione lavori sulla base della seguente formula:

$$V(a)_{B1} = (180 - T(a)_{B1}) / (180 - T_{min})$$

dove: $T(a)_{B1}$ = tempo offerto per l'esecuzione dei lavori dal concorrente (a) espresso in giorni naturali successivi e continui;

T_{min} = 150 giorni naturali successivi e continui, pari alla massima riduzione di tempi ammissibile;

$V(a)_{B1}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito B1 variabile tra zero e uno;

Al concorrente che avrà offerto un $T(a)_{B1}$ compreso tra 180 e 150 giorni, resterà stabilito un tempo utile per l'esecuzione dell'appalto – rispetto a quello indicato all'art. 18 del presente Capitolato – esattamente pari a $T(a)_{B1}$. Diversamente il tempo utile per l'esecuzione dell'appalto sarà pari a 180 giorni naturali, successivi e continui.

Per offerte di tempi di esecuzione inferiori a 150 gg o superiori a 180 gg sarà assegnato il valore 0 al coefficiente $V(a)_{B1}$ e non saranno presi in considerazione per la comparazione. Il coefficiente $V(a)_{B1}$ andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (vedi co 2):

$$\text{Punteggio}_{B1} = V(a)_{B1} \times 5$$

Per il Punteggio_{B1} verranno considerate le prime tre cifre decimali, con la precisazione che la terza cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

8. **Procedura e ordine di valutazione dei criteri per l'offerta economica.** Il coefficiente $V(a)_{B2}$ sarà determinato con il metodo dell'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1, attribuito al ribasso percentuale più conveniente per la Stazione Appaltante, ed il coefficiente pari a zero, attribuito a valori pari all'importo posto a base di gara, quando il concorrente non effettua alcuno sconto. Non saranno ammesse offerte in aumento. Quindi la Commissione provvederà ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica sulla base della seguente formula:

$$V(a)_{B2} = R(a)_{B2} / R_{max}$$

dove: $R(a)_{B2}$ = valore (ribasso %) offerto dal concorrente (a)
 R_{max} = valore (ribasso %) dell'offerta più conveniente;
 $V(a)_{B2}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito B2 variabile tra zero e uno;

Il coefficiente $V(a)_{B2}$ assumerà il valore 0 quando il concorrente non effettua alcuno sconto; assumerà valore 1 se il concorrente offre il maggiore sconto.

Il coefficiente $V(a)_{B2}$ andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (vedi co 2):

$$\text{Punteggio}_{B2} = V(a)_{B2} \times 5$$

Per il Punteggio_{B1} verranno considerate le prime tre cifre decimali, con la precisazione che la terza cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

9. Nei confronti, quindi, del concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale finale più alto, composto dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica, per la riduzione del tempo di esecuzione dei lavori e per l'offerta economica, la Commissione formulerà una proposta di aggiudicazione che diverrà definitiva solo a seguito di verifica di eventuale anomalia dell'offerta e verifica dei requisiti posseduti dall'Aggiudicatario. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato Aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Art. 7 MODALITÀ DI REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. Al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione A1, A2, A3, A4 e A5, il concorrente dovrà rappresentare i contenuti della propria offerta tecnica (come indicati al precedente articolo) entro apposite relazioni scritte, suddivise nelle seguenti cinque specifiche sezioni, immediatamente identificabili da parte della Commissione di Gara:
- A1 - SISTEMI DI APERTURA DELLE TECHE: massimo 4 facciate foglio formato A4, carattere Calibri 12, interlinea 1,5. È consentito allegare grafici, disegni ed altro materiale illustrativo ed esplicativo in numero e formato libero, a scelta del concorrente.
 - A2 - SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DELLE TECHE: massimo 4 facciate foglio formato A4, carattere Calibri 12, interlinea 1,5. È consentito allegare grafici, disegni ed altro materiale illustrativo ed esplicativo in numero e formato libero, a scelta del concorrente.
 - A3 - SISTEMI DI ILLUMINAZIONE DELLE TECHE: massimo 4 facciate foglio formato A4, carattere Calibri 12, interlinea 1,5. È consentito allegare grafici, disegni ed altro materiale illustrativo ed esplicativo in numero e formato libero, a scelta del concorrente.
 - A4 - SISTEMI DI CONTENIMENTO DELLA FLESSIONE DELLE LASTRE VETRATE DELLE TECHE: massimo 4 facciate foglio formato A4, carattere Calibri 12, interlinea 1,5. È consentito allegare grafici, disegni ed altro materiale illustrativo ed esplicativo in numero e formato libero, a scelta del concorrente.

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- A5 - CONTENIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE: massimo 4 facciate foglio formato A4, carattere Calibri 12, interlinea 1,5. È consentito allegare grafici, disegni ed altro materiale illustrativo ed esplicativo in numero e formato libero, a scelta del concorrente.
2. Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:
 - in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore (producendo in tal caso originale o copia autentica della procura);
 - in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate.
 - in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito: dal legale rappresentante o da un procuratore (producendo in tal caso originale o copia autentica della procura); di ciascuna del mandatario / capogruppo.
 3. OMISSIONE della documentazione tecnica: L'omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l'offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all'elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso.
 4. Avvertenze:
 - In caso di più dichiarazioni contenute nella medesima busta, rese da uno stesso soggetto, è sufficiente l'allegazione di un'unica fotocopia del documento di identità.
 - L'Offerta Tecnica dovrà essere priva – a pena di esclusione – di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, ossia deve essere priva di riferimenti all'offerta economica.
 - Qualora il concorrente intenda far valere, nei suoi confronti, la facoltà prevista dall'art. 53 del D. Lgs. 50/16 e della L. 241/90, è tenuto a presentare apposita e separata dichiarazione nella quale indichi specificamente quali delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali.

Art. 8 MODALITÀ DI REDAZIONE DELL'OFFERTA DI RIDUZIONE DEL TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI

1. La busta dell'offerta di riduzione del tempo di esecuzione lavori dovrà contenere i seguenti documenti:
 - "MODULO OFFERTA DI RIDUZIONE DEL TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI", recante l'indicazione del TEMPO COMPLESSIVO offerto per l'esecuzione dei lavori, espresso in giorni naturali, successivi e continui (giorni _____), espresso sia in cifre sia in lettere.
 - CRONO PROGRAMMA OPERATIVO, **redatto nelle modalità indicate al successivo art. 18**, che preveda l'inizio alla consegna dei lavori, la realizzazione senza soluzione di continuità che garantisca l'esecuzione e il montaggio di tutti i manufatti (nessuno escluso) compresi nell'appalto, ed il termine entro il numero di giorni naturali, successivi e continui indicato nel "MODULO OFFERTA DI RIDUZIONE DEL TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI", sopra definito.
2. l'offerta deve essere inserita in una busta e la stessa deve essere chiusa e sigillata e non deve essere inserito alcun altro documento.
3. I documenti costituenti l'offerta sopra indicata, non devono contenere riserve e/o condizioni alcuna e devono essere timbrati e firmati secondo le indicazioni di cui al comma 2 del precedente art. 7.

Art. 9 MODALITÀ DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

1. La busta dell'offerta economica dovrà contenere il seguente documento denominato: "MODULO OFFERTA ECONOMICA" recante:
 - l'indicazione, in cifre ed in lettere, del RIBASSO PERCENTUALE UNICO offerto sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza (_____ %), espresso sia in cifre sia in lettere (*n.b.: in caso di discordanza, ai sensi dell'art. 72, comma 2 del R.D. n. 827/1924, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione*);
 - l'importo relativo ai propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, espresso sia in cifre sia in lettere; si precisa che prima dell'affidamento dell'appalto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 95, comma 10, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento procederà – relativamente ai costi della manodopera indicati dall'offerente aggiudicatario – alla verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del medesimo Decreto;
 - l'indicazione dell'importo, solo in cifre, dei COSTI INTERNI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, stimati per l'esecuzione dell'appalto (*il dato indicato dal concorrente non verrà preso in alcun modo in considerazione ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto. Detto importo sarà reso in considerazione e, quindi, valutato solo nell'eventualità che l'offerta risulti anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016*).
2. l'offerta economica deve essere inserita in una busta e la stessa deve essere chiusa e sigillata e non deve essere inserito alcun altro documento.
3. Il documento costituente l'offerta sopra indicata, non deve contenere riserve e/o condizioni alcuna e deve essere timbrato e firmato secondo le indicazioni di cui al comma 2 del precedente art. 7.
4. Non sono ammesse offerte in aumento. Si precisa che il corrispettivo dell'appalto – calcolato mediante applicazione del ribasso offerto dal concorrente sull'importo dei lavori posto a base di gara – è da intendersi quale prezzo globale onnicomprensivo che il concorrente richiede per l'esecuzione di tutti i lavori previsti nel presente Capitolato e nell'offerta presentata dal medesimo.

Art. 10 EVENTUALE RICHIESTA DI GIUSTIFICAZIONI IN CASO DI OFFERTA ANOMALA

1. Ove ricorrano le circostanze di cui all'art. 97 co. 3, si procederà alla verifica dell'offerta anomala.
2. La Commissione procederà alla valutazione, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/16, della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti [*rispettivamente: punti 4 per l'offerta economica (punteggi dell'elemento B2) e punti 76 per gli altri elementi di valutazione (somma dei punteggi degli elementi A1, A2, A3, A4, A5 e B1)*] dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Capitolato, avvalendosi del Responsabile del Procedimento.
3. L'Amministrazione ha comunque facoltà, ai sensi dell'art. 97, co. 6, del D. Lgs. 50/2016, di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse.
4. Si precisa sin d'ora, che qualora una o più offerte risultassero anormalmente basse si procederà, nei confronti delle medesime, al procedimento di verifica di congruità come di seguito meglio specificato.
5. Ciascun concorrente la cui offerta risulterà anormalmente bassa è tenuto a presentare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, in busta chiusa e sigillata (con le medesime modalità richieste per le altre buste dal presente disciplinare), le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto.

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

6. Le giustificazioni devono essere prodotte sotto forma di relazione tecnico illustrativa, e devono attenersi alla sostenibilità economica dell'offerta presentata, con particolare riferimento alle voci di prezzo che nell'economia complessiva possono apparire sottostimate. Le giustificazioni devono essere formulate con riguardo ai seguenti elementi:
 - l'economia ed il metodo di esecuzione del lavoro;
 - le soluzioni tecniche adottate;
 - le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori
 - l'originalità dei prodotti offerti.
7. Ai sensi dell'art. 97, comma 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016, non sono ammesse:
 - giustificazioni che prevedano trattamenti salCalibrii inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - aiuti di stato non compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE.
8. Si precisa altresì che la Commissione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori cinque offerte.
9. La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra o la trasmissione delle stesse oltre il termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

Art. 11 AVVALIMENTO

1. **Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di un altro soggetto.**
2. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del DD. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non è, altresì ammesso l'avvalimento dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare l'ulteriore documentazione come prescritta nei documenti di gara.

Art. 12 COMPROVA DEI REQUISITI

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti del concorrente dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. I concorrenti, pertanto, dovranno registrarsi al servizio AVC_{PASS} e ottenere dal sistema un PASS_{OE} da produrre in fase di gara.
2. La stazione appaltante potrà, altresì, chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare i documenti ritenuti necessari per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Alla procedura di gara si applica l'istituto del soccorso istruttorio come previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

Art. 14 NORME E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

1. Il presente intervento è subordinato al rispetto delle norme e disposizioni di riferimento che si elencano in modo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 s.m.i., aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120 inclusi tutti gli atti attuativi adottati;
 - b) Regolamento DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
 - c) Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
 - d) Capitolato Generale Decreto Ministeriale n. 145/2000 per gli articoli ancora in vigore;
 - e) Codice Antimafia - D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
 - f) La Legge 13 agosto 2010, n. 136 normativa antimafia;
 - g) Codice Civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
 - h) Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. “Legge anticorruzione”;
 - i) DPCM 05/12/1997 Requisiti acustici passivi degli edifici;
 - j) La normativa in materia di risparmio energetico;
 - k) La normativa sulla sicurezza antincendio;
 - l) Il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 2017 in ordine all’adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili;
 - m) Codice dell'ambiente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato con le modifiche, introdotte dal D. Lgs. 01/03/2018, n. 21, dalla Legge 27/12/2017, n. 205 e dalla Legge 20/11/2017, n. 167;
 - n) D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...);
 - o) Linee Guida ANAC vincolanti al D.Lgs 50/2016 e D.Lgs. 56/2017;
 - p) Decreto-Legge 18 aprile 2019, n.32 (Decreto “sblocca-cantieri”);
 - q) Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Arcidiocesi di Bari – Bitonto siglato il 16.01.2021, approvato con D.D.R. n. 39 del 29.01.2021.

Art. 15 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, al quale si rinvia.

Art. 16 NORME SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Le teche devono essere realizzate con principi costruttivi e materiali che garantiscano la perfetta conservazione degli oggetti, la loro sicurezza, la migliore visibilità per i visitatori, la massima facilità di utilizzo da parte del museo per le operazioni di allestimento, eventuale smontaggio, manutenzione, etc.

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

2. Per garantire la conservazione degli oggetti le vetrine devono garantire un elevato livello di tenuta, non inferiore ad un ricambio ogni 10 giorni (10%) alla polvere ed all'aria, un livello stabile di umidità relativa, l'assenza di sostanze inquinanti all'interno dello spazio di esposizione, e in particolare quelle emesse dai materiali utilizzati. Per questa ragione devono essere utilizzati materiali inerti e non out-gassing, come l'acciaio verniciato a polvere, guarnizioni inerti.
3. Per tutte queste ragioni di conservazione non è possibile l'utilizzo dell'MDF o similare, in quanto non garantisce la stabilizzazione della umidità relativa e può contenere, esso stesso o le vernici che lo ricoprono, sostanze potenzialmente dannose per gli oggetti esposti.
4. In fase di esecuzione la ditta dovrà presentare certificati che documentino la non emissione di sostanze nocive da parte dei materiali utilizzati per la costruzione delle vetrine.
5. Le teche espositive devono essere realizzate secondo il principio dei compartimenti stagni, ovvero deve esistere una netta separazione, a tenuta, tra gli spazi tecnici e lo spazio di esposizione.
6. Anche gli apparati di illuminazione saranno separati dallo spazio di esposizione.
7. I tre elementi che compongono le teche (base, spazio di esposizione e top) devono costituire un unico assieme, con tenuta all'aria, e devono essere tra loro organici per garantire l'insieme delle prestazioni della vetrina.
8. **Parti vetrate:** Le parti vetrate devono essere realizzate con vetri stratificati extrachiari con una pellicola di PVB interposta, sicurezza P2A (UNI 356). Le lastre in vetro saranno fissate alla struttura della teca dall'interno mediante elementi metallici ad esse incollati con siliconi strutturali, e non devono presentare all'esterno elementi relativi al loro fissaggio. L'Appaltatore deve fornire una scheda tecnica del vetro che propone utilizzare.
9. **Sistemi di apertura:** dovranno garantire le seguenti prestazioni:
 - a) **Facilità di utilizzo da parte degli operatori del museo.** Le vetrine devono poter essere aperte anche da una sola persona, Sarà particolarmente valutata la possibilità di maggiore apertura possibile e di maggiore accesso allo spazio di esposizione, sia per il suo allestimento che per operazioni di manutenzioni anche ad allestimento in essere.
 - b) **Sicurezza.** Nessun sistema di apertura deve essere visibile dall'esterno a vetrina chiusa, né deve essere smontabile dall'esterno. I congegni di apertura utilizzati devono essere resistenti alle forzature meccaniche.
 - c) **Sicurezza di esercizio.** Tutti i dispositivi di apertura devono essere in grado di reggere il peso di porzioni apribili anche di grandi dimensioni in posizione di apertura in piena sicurezza.
 - d) **Efficacia dei sistemi di tenuta alla polvere ed all'aria.** Per garantire le prestazioni sopra esposte, i sistemi di apertura devono essere realizzati in materiali adatti, particolarmente robusti. Sarà particolarmente valutata la riduzione delle dimensioni dei congegni di apertura per una maggiore leggerezza visiva delle vetrine, specialmente in presenza di top in vetro.
10. **Guarnizioni:** Le guarnizioni devono concorrere a garantire una elevata tenuta all'aria delle vetrine, con un livello non inferiore ad un ricambio ogni 10 giorni. Le guarnizioni devono essere in materiali inerti e che non emettano sostanze volatili potenzialmente dannose per gli oggetti esposti.
11. **Serrature:** Le serrature di sicurezza dovranno essere di primaria qualità. Le serrature devono essere comunque collocate in posizione non visibile sia per un vantaggio estetico che per non renderle immediatamente individuabili dalle persone non autorizzate. Si precisa che le serrature di sicurezza non devono avere alcuna relazione con la compressione delle guarnizioni che deve essere garantita da altri dispositivi.
12. **Strutture:** Le vetrine devono essere particolarmente solide e andranno realizzate con struttura in metallo, (acciaio o alluminio). Trattandosi di un intervento di allestimento all'interno di un edificio storico, le teche dovranno avere un peso non eccessivo, compatibile con i solai.
13. **Controllo microclimatico:** Le vetrine devono essere provviste di un sistema di stabilizzazione passiva della umidità relativa. Il vano, o cassetto, per la collocazione del materiale igroscopico è dimensionato tenendo

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

conto della quantità di materiale tampone da utilizzare in relazione al volume espositivo ed è dotato di una guarnizione ad anello per renderlo a tenuta rispetto all'ambiente esterno. Il cassetto è posto in comunicazione con il volume espositivo mediante fese o fori opportunamente dimensionati e posizionati. Al suo interno è collocato un vassoio in acciaio inox per il posizionamento del materiale igroscopico. Il vano per il materiale igroscopico deve essere accessibile esclusivamente dall'esterno della vetrina. Non saranno in alcun modo accettate soluzioni per le quali l'accesso al vano avviene passando attraverso lo spazio di esposizione. Oltre al controllo dell'U.R., dove richiesto, dovranno essere predisposti sistemi con filtri e ventilatori per limitare le sostanze dannose all'interno della teca. Quando previsto le vetrine dovranno essere equipaggiate con sistemi di stabilizzazione della umidità relativa di tipo attivo.

14. **Illuminazione:** Quando previsto, le vetrine saranno illuminate con apparecchi LED dalle seguenti caratteristiche:
- Indice resa cromatica CRI ≥ 90 , per tutti i LED;
 - La resa colore deve essere testata sulle diverse tipologie di oggetti esposti e approvata dalla D.L.;
 - La temperatura colore dovrà essere compresa nel range 3000 - 3500 kelvin.
 - Tutti i sistemi di illuminazione interni alle teche dovranno essere dimmerabili in modo da regolare l'intensità luminosa (lux);
 - Tutti gli apparati luminosi dovranno essere provvisti di camere separate dal volume interno della teca e eventuali sistemi di ventilazione in modo da non produrre variazioni di temperatura;
 - Le sorgenti luminose non dovranno emettere raggi UV;
 - Tutti gli apparati luminosi dovranno essere facilmente direzionabili;
 - Gli apparati luminosi dovranno essere provvisti di ottiche differenziate per tipologia di oggetti esposti, da concordare con la D.L.;
 - I corpi illuminanti dovranno essere facilmente accessibili e manutenibili.
15. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, nonché negli elaborati del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso Capitolato.
16. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle norme previste dai CAM nei settori in vigore in base all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D. Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" e s.m.i.

Art. 17 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 18 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI - TERMINE UTILE

1. La Consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto da stipulare.

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

2. La consegna dei lavori sarà effettuata sul posto dal Direttore dei Lavori che, congiuntamente all'Appaltatore, eseguirà un sopraluogo negli ambienti interessati ad accogliere i manufatti oggetto dell'appalto. In tale sopraluogo saranno verificati tutti i punti nessuno escluso che consentano di considerare univocamente definite le condizioni nelle quali si deve operare e la corrispondenza delle previsioni progettuali con quelle dei vari ambienti del Museo. Il Direttore dei Lavori nei termini previsti comunica all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, ogni conseguente verifica conseguente ai disegni di progetto e alle condizioni degli ambienti.
3. A conclusione delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'Impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per la fornitura e il montaggio in opera dei manufatti tutti.
4. L'Appaltatore è tenuto, in fase di gara, a fornire alla Stazione Appaltante un crono programma operativo che preveda l'inizio entro il termine prima definito ed una realizzazione senza soluzione di continuità che garantisca l'esecuzione e il montaggio di tutti i manufatti (nessuno escluso) compresi nell'appalto non oltre il termine massimo **di giorni 180 (cento ottanta) naturali**, successivi e continui a far data dalla consegna dei lavori. **Il termine utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto sarà assunto** (se conforme a quanto indicato al comma 7 dell'art. 6 del presente Capitolato) **pari a quello offerto dall'Appaltatore in sede di gara.**

Art. 19 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

1. Il Crono Programma operativo di esecuzione dei lavori dovrà essere elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto Programma saranno riportate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto (**espresso esclusivamente in termini percentuali**), parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato al comma 4 dell'art. 18 del presente Capitolato.
2. L'Esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori, per iscritto a mezzo PEC, l'ultimazione dei lavori e del relativo montaggio non appena avvenuto. La Direzione dei Lavori procederà conseguentemente alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. Sarà cura della Stazione Appaltante tenere al corrente l'Appaltatore sull'andamento dei lavori di ristrutturazione interna del Museo per ciò che attiene la disponibilità dei locali per il montaggio dei manufatti.
4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, oppure necessarie per l'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 20 PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Non sono ammesse proroghe, in particolare la Stazione Appaltante è soggetta al rispetto del cronoprogramma così come definito dal Disciplinare sottoscritto dalla stazione appaltante con la Regione Puglia.

Art. 21 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DL E DAL RUP

1. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere attivata in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto; il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del Codice, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
4. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
6. Le contestazioni dell'Esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

7. Il Direttore dei Lavori è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del Codice.
8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, all'Appaltatore sarà riconosciuto il relativo risarcimento dei danni, che sarà quantificato secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 7 marzo 2018 n. 49 articolo 10 comma 2.

Art. 22 PENALI PER RITARDO

1. Nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte ed indicate dall'articolo 18 del presente Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale ai sensi dell'art. 113-bis comma 4 del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le eventuali penali saranno contabilizzate in detrazione sul SAL, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate, mediante ritenuta, sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di Conto Finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23 LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale, nonché dei contenuti dell'offerta tecnica prodotta in fase di gara; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e negli atti di gara. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella Tabella "Categorie opere generali e specializzate dei lavori" riportata al comma 8 dell'articolo 2, di ciascuna delle quali è contabilizzata

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

la quota parte in proporzione al lavoro eseguito ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 Marzo 2018 n. 49.

4. Gli oneri di sicurezza (OS), indicati nella tabella di cui al comma 2 dell'articolo 2, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte eseguita. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione.

Art. 24 EVENTUALI LAVORI A MISURA

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del DPR 207/2010, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 39 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di cui al comma 2. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 6.
5. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione.

Art. 25 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori in economia non sono previsti.

Art. 26 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non saranno valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 27 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti è dovuta all'Appaltatore a titolo di anticipazione, una somma pari al 30 % (trenta per cento) ai sensi dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della Legge n. 21 del 2021 dell'importo contrattuale relativo ai lavori. Detta anticipazione sarà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio della prestazione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, l'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D. Lgs. 50/2016, è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma della prestazione;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme al DM 19/01/2018 n. 31;
5. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 28 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Nel rispetto dell'articolo 113 bis del Codice dei Contratti, le rate di acconto sull'importo per i lavori sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23 e 24 del presente Capitolato, raggiunga una somma almeno del **25% (venticinque per cento)** dell'importo contrattuale come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 14 comma 1 lettera c) e d) del DM 7 marzo 2018 n. 49.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, co. 8;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 2, co. 2;
 - c) ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
 - e) al netto del recupero dell'anticipazione ai sensi del comma 2 art. 27 del presente Capitolato.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, entro 45 giorni:
- a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto ...» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), che precede, con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 27, co. 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, la Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
- a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;
 - b) Sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l'impossibilità di eseguire gli stessi a regola d'arte;
 - c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall'Appaltatore;
6. **In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 26. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.**

Art. 29 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera e) e comma 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49 entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al successivo comma 3 e alle condizioni di cui al successivo comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo è emessa con le medesime modalità, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, co. 2 del presente Capitolato, nulla ostando, è **pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.**
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, co. 2, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, co. 6, del Codice dei Contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme al DM 19/01/18 n. 31
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 30 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) alla regolarità del DURC dell'Appaltatore;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 46 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'accertamento da parte della Stazione Appaltante - ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/ 1973, introdotto dall'articolo 2, co. 9, della L. n. 286/2006 - che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. n. 40/2008. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
 - d) alla ricezione da parte della Stazione Appaltante di idonea documentazione attestante il corretto adempimento da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell'articolo 35, co. 28, del D.L. n. 223/2006, così come modificato dal

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

D.L. n. 16/2012 in sede di conversione in L. n. 44/2012, ed in particolare, l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del presente appalto.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere.

Art. 31 RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 29 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 29, co. 3, del presente Capitolato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
3. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti sia in acconto che a saldo.

Art. 32 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 33 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 34 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, co. 1, lett. d) del medesimo Codice.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Codice dei Contratti e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
5. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 35 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 D.L. 76/2020 la garanzia provvisoria non viene richiesta.
2. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al Soggetto Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti per la garanzia provvisoria;
3. La garanzia di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore è prestata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Il tutto in conformità al DM 19/01/2018 n. 31, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice Civile, in conformità all'articolo 113, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
4. La garanzia di cui al comma 1 ai sensi dell'art. 93 comma 4 del Codice dei Contratti, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del Codice dei Contratti la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento)

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
7. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
8. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Soggetto Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
9. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
10. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Saranno applicate, altresì, le ulteriori ipotesi di riduzione delle garanzie, previste dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, al ricorrere dei presupposti sanciti dalla norma.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga al quanto previsto dal precedente comma, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità, in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica I.

Art. 37 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 18 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, eventualmente verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 4 e 5. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità al DM 19/01/2018 n. 31.

4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% (centopercento) dell'importo contrattuale;
 - partita 2) per le opere preesistenti: 100% (centopercento) dell'importo contrattuale;
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
5. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.) di cui al comma 2 deve essere stipulata per una somma massimale sinistro di importo pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).
6. La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e chiunque e a qualsiasi titolo si trovi all'interno del cantiere, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
 - la Direzione Lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
 - tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
 - i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;
 - il personale dipendente delle ditte appaltatrici, il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante.
7. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione sia all'assicurazione «Contractors All Risks» sia alla garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
8. Le garanzie prestate dall'Appaltatore, di cui ai commi precedenti, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48 comma 6, del Codice dei Contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
9. Ai sensi dell'art. 103 comma 7, qualora sia previsto un periodo di garanzia, le garanzie di cui al comma 4, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 5, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:
 - l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità al DM 19/01/2018 n. 31;

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - restano ferme le condizioni di cui ai commi 7 e 8.
10. Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere estese oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38 VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi, inoltre ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del DM 7 marzo 2018 n. 49, sarà cura del DL fornire le indicazioni per la rimessa in pristino.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei Lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione dei Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016, disposti dal DIRETTORE dei lavori ai sensi dell'art. 8 comma 7 del DM 7 marzo 2018 n. 49, per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 39 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui all'art. 2, comma 2, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:
- a) prezzario attualmente in vigore nella Regione Puglia anno 2019 - Prezzario DEI Lavori Edili 2018 - Prezzario DEI Restauro dei Beni Artistici 2016 - Prezzario Regione Campania 2006 aggiornato con analisi prezzi - Prezzario Regione Calabria 2016.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, co. 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di tale termine, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, co. 1, lett. a), e 28, co. 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008;
 - f) Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, co. 5, primo periodo, del D. Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all'articolo 31 del D. Lgs. n. 81/2008 e del proprio Medico Competente di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - a) l'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 42 del presente Capitolato, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 43 sempre del presente Capitolato;
 - b) il piano operativo di sicurezza di ciascun soggetto operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 44 del presente Capitolato.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- a) Dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal Consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal Consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, se il Consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla Consorziata del Consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del Consorzio stabile, che il Consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei Contratti, se il Consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, co. 3 del presente capitolato, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008.
 5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 41 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D. Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 42 oppure agli articoli 44, 45, 46 o 47 del presente Capitolato.

Art. 42 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43 del presente Capitolato.

Art. 43 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
 - a) Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la Sicurezza non si pronuncia le proposte si intendono rigettate.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
2. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, co. 5, lett. e), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 43, co. 3 del presente Capitolato.
3. Ai sensi dell'articolo 96, co. 1-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
4. Il Piano Operativo di Sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 42 del presente Capitolato.

Art. 45 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe alla mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, ultimo periodo del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

1. Si fa integrale rinvio all'articolo 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché al Bando di Gara.
2. Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa, in relazione all'importo dei lavori da eseguire in subappalto.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b. che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; tale contratto di subappalto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all'atto della consegna del contratto di subappalto alla Stazione Appaltante, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidate parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 60, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 9, della L. n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dal Bando di Gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento;
 - 2) della documentazione di cui all'articolo 105, co. 7, del Codice dei Contratti;
 - 3) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c. che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione APPALTANTE, ai sensi della lettera b., trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
 - e. ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - f. ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
- a. l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a. il nuovo comma 14 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti così come modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77 (decreto "semplificazioni 2") recita che "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.";
 - b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite della DL e sentito il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente Capitolato.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consorziali, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
8. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 47 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione di cui all'articolo 92 del D. Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 48 commi 6 e 7 del presente Capitolato, ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

5. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, con tempistiche sufficienti a consentire adempimenti amministrativi minimi (verifiche in materia di antimafia, denuncia di nuovo lavoro, acquisizione DURC, notifica preliminare, approvazione del POS, ecc.) nonché per le finalità di cui al Protocollo di Legalità qualora applicato. L'Appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del D. Lgs. 136/2010.
6. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
7. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DM 7 marzo 2018 n. 49, con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei Lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
 - a. verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice;
 - b. controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c. registra le contestazioni dell'Esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - d. provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

Art. 48 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, in virtù della previsione di cui all'articolo 105, co. 13, del Codice dei Contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori,

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a. all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore;
 - b. all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 30, co. 2, del presente Capitolato, relative al subappaltatore;
 - c. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 60 del presente Capitolato;
3. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione Appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, co. 5, della L. 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.
6. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a. all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
 - b. all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore non ecceda l'importo dello Stato di Avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
 - d. all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
7. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del Codice Civile.

CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANO D'OPERA, ESECUZIONE DI UFFICIO

Art. 49 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la relativa controversia sarà decisa dal foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.
2. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'appalto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 50 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nel cantiere si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore metalmeccanico stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 105 comma 10 e 11 e dell'art. 30 comma 5 e 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il Responsabile UNICO del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. 133/2008; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, co. 1, lett. u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D. Lgs. n. 81/2008 nonché dell'articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 51 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui al successivo articolo 54, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi dell'articolo art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b. trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 28 e 29 del presente Capitolato;
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 28 e 29 del presente Capitolato, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 52, comma 2, lettera d. del presente Capitolato, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 52 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
2. Costituiscono causa di risoluzione del contratto e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti i seguenti casi:
 - a. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - c. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60 del presente Capitolato, fermo restando quanto previsto al medesimo articolo co. 8, ultimo capoverso;

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- d. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.
3. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento tra i materiali, le attrezzature e i mezzi d'opera che debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - a. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - b. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - c. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
5. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un Consorzio ordinario o un Consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D. Lgs. 159/2011 ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D. Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 53 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'articolo 12 co. 1, del DM 7 marzo 2018 n. 49 e in merito all'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità si assegna un

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

termine di trenta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

4. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del certificato di collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
6. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 29. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
 - a) Impianto elettrico;
 - d) impianto termico estate – inverno

Art. 54 TERMINI PER IL COLLAUDO FINALE

1. Ai sensi dell'articolo 102 co. 2 il Certificato di Collaudo, per le prestazioni oggetto del presente Capitolato, è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 102 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 il Certificato di Collaudo Provvisorio è emesso entro il termine di mesi 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato o nel Contratto.
5. Fino all'approvazione del Certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento di accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo Certificato ai sensi del presente articolo.
6. Il Direttore dei Lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione.

Art. 55 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 53, comma 2 del presente Capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 53 comma 3 del presente Capitolato.

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

CAP. 12 - NORME FINALI

Art. 56 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
 - b. provvedere a prendere contatto con gli Enti erogatori dei servizi al fine di non generare interferenze durante l'esecuzione dei lavori;
 - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o indicati dalla direzione dei lavori;
 - f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - h. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore dei Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati e illuminati, tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la più efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;
- n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche, in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- t. provvedere agli adempimenti della L. n. 1086/1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
- v. ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni e Legge Regionale n. 3/2002;
- w il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo delle opere;

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- x. richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y. installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale Comando di Polizia Municipale e con il Coordinatore della Sicurezza;
 - z. installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
 - aa. chiudere ermeticamente con pannelli di legno le varie aperture di comunicazione delle sale dove viene fruita la visita al museo (area già restaurata e area soggetta ad intervento).
 - bb. effettuare la manutenzione mensile delle attrezzature impiegate nel cantiere (per tali "attrezzature" intendendosi quelle elencate nell'Accordo sancito il 22 febbraio 2012 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo all'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione dei lavoratori incaricati dell'uso di tali attrezzature), ed in particolare dei dumper (autoribaltabili a cingoli) ivi impiegati, e di certificarne l'assolvimento mediante attestazione del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, anche ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.Lgs. 81/2008;
 - cc. l'eventuale svolgimento di analisi che dovrà essere eseguito presso laboratori autorizzati all'esecuzione e certificazione delle stesse.
 - dd. Tutti gli oneri, le spese, le tassazioni derivanti dall'applicazione delle normative vigenti.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. L'Appaltatore è tenuto a formare gli addetti alla gestione delle teche espositive che l'Ente individuerà in corso d'opera, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecnico-fisiche dei sistemi che le compongono, che circa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Art. 57 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è altresì obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
2. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
 3. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altra spesa accessoria.
 4. L'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante un PROGRAMMA ESECUTIVO dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma delle lavorazioni, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e la manodopera prevista, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. In tale fase, lo stesso ha l'obbligo di presentare:
 - Un PIANO DEI SUBAPPALTI dove dovrà indicare, per ogni fase del cronoprogramma, le lavorazioni specifiche che l'appaltatore intende subappaltare, in modo da consentire all'Amministrazione nel corso dell'appalto di verificare che siano prodotte in tempo utile le relative richieste di autorizzazione. Insieme a tale piano l'Appaltatore dovrà presentare tutte le richieste di autorizzazione al subappalto, incluse le comunicazioni relative ai sub-affidamenti, complete della necessaria documentazione e finalizzate al rilascio delle autorizzazioni, dei lavori che lo stesso intende subappaltare nei primi sei mesi di lavorazioni previste dal cronoprogramma, inclusi i contratti di subappalto con la clausola che ne sospende l'efficacia fino all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione. In seguito (cioè per i sub-appalti/sub-affidamenti relativi al periodo successivo al primo semestre d'appalto), tutte le richieste di subappalto e le comunicazioni di sub-affidamento dovranno essere presentate all'Amministrazione almeno 30 giorni prima rispetto alla data prevista di inizio delle relative lavorazioni, complete di tutta la documentazione, al fine di consentire all'Amministrazione le verifiche di legge ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni.
 - Un ELENCO DEI MATERIALI CHE SI INTENDE INSTALLARE IN FASE DI ESECUZIONE; In tale elenco, fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato e dall'art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 in materia di accettazione, qualità ed impiego dei materiali, l'Appaltatore deve sottoporre tutti i materiali e le componenti attraverso schede tecniche e campioni che intende utilizzare in fase esecutiva, in modo da consentire all'Amministrazione, per il tramite della Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, di valutarne la corrispondenza alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e di autorizzarne in caso positivo l'impiego. Ciò al fine di accelerare questa fase autorizzativa ed evitare ritardi nell'andamento dei lavori. I materiali dovranno essere sottoposti a verifica preliminare sotto forma di una raccolta di documentazione tecnica e campioni raggruppati per corpi d'opera (es. impianto di illuminazione, impianto elettrico, elementi strutturali, impianti speciali...) e comprensivi di:
 - elenco materiali;
 - disegni tecnici di interfaccia tra il progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori;
 - campionature con richiamo ai disegni tecnici di interfaccia;
 - schede tecniche con richiamo ai disegni tecnici di interfaccia;
 - modalità di effettuazione delle prove, tarature, misure, anche finalizzate al collaudo con richiamo ai disegni tecnici di interfaccia per l'individuazione dei punti di misura e gli elementi di regolazione;
 - modalità di manutenibilità e ispezionabilità con richiamo ai disegni tecnici di interfaccia;
 5. Nel caso di valutazione negativa l'appaltatore dovrà produrre nel termine di 5 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione della D.L. la descrizione dei relativi materiali e componenti che siano conformi alle specifiche del C.S.A. Entro successivi 20 giorni naturali e consecutivi la D.L. effettuerà un'analisi preliminare di

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

accettabilità di tutti i materiali previa verifica con la Stazione Appaltante e ne darà comunicazione degli esiti al RUP ed eventualmente (se nominato) al Collaudatore in corso d'opera e in caso di esiti negativi ne darà anche comunicazione all'Appaltatore per l'immediata sottomissione di nuovo materiale entro e non oltre i successivi 7 giorni naturali e consecutivi. Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla necessità dell'ordine la D.L. effettua tutte le eventuali analisi di dettaglio per autorizzare l'impiego dei materiali e darne comunicazione all'Appaltatore che li inserisce nel registro dei materiali autorizzati. Entro il tempo necessario alla sua produzione e utilizzazione in cantiere l'Appaltatore emette l'ordine di fornitura. Entro 15 giorni dall'arrivo in cantiere la D.L. verifica la conformità dei materiali ai fini della posa in opera.

6. ULTERIORI ONERI:

- a. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di Cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
- b. la recinzione del cantiere e/o dei sub-cantieri in materiale idoneo (eventuali pannelli fonoassorbenti e/o antipolvere e idonee barriere visive, idoneamente stampate con immagini, secondo quanto eventualmente offerto in sede di gara o secondo le disposizioni della D.L., segnaletica stradale, ecc.), secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,
- c. le spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto e all'esercizio del cantiere;
- d. l'idoneo ricovero dei materiali e dei manufatti relativi ai lavori in attesa di essere posti in opera; i danni che per cause dipendenti o per negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- e. la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore;
- f. la responsabilità per i danni da incendio, furto e responsabilità civile di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino all'approvazione del Certificato di Collaudo e comunque non oltre il termine stabilito eventualmente nel presente Capitolato
- g. la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in Fase di Esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- h. il provvedere, a suo carico e spese, all'eventuale occupazione temporanea di strade o aree pubbliche che si rendessero comunque necessarie all'attività di cantiere esternamente all'area di competenza dei lavori;
- i. l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- j. la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- k. le spese per la realizzazione di fotografie in alta risoluzione delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori e la realizzazione di idoneo fascicolo fotografico, che diventerà parte integrante dei contenuti per la valorizzazione e pertanto dovranno essere di alta qualità e complessivamente apprezzabili, con dettagliato e specifico riferimento agli elaborati dattiloscritti e grafici AS BUILT (costruttivi) di tutte le opere a realizzarsi (sempre a cura e spese dell'Appaltatore), il tutto da consegnare su supporto digitale ad ogni SAL; l'assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- l. gli oneri connessi al rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte delle autorità tecniche e amministrative, funzionali all'autorizzazione ed esecuzione dei lavori;
- m. il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni di Enti Terzi (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, deposito delle pratiche, pratica necessaria al rilascio dell'autorizzazione, eventuali autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, MIBACT, ecc.), nonché il

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- n. le spese per il rilascio di certificati e/o autorizzazioni da parte delle autorità tecniche e amministrative o sanitarie conseguenti ai lavori;
 - o. la richiesta di tutti i necessari pareri preventivi e/o definitivi e/o vincolanti (in particolar modo se necessari all'esecuzione e al collaudo dei lavori) per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
 - q. le spese per l'esecuzione di prove di carico e/o di laboratorio (secondo le indicazioni del Cap. 9 della Circ. 02/02/2009, n. 617 C.S.LL.PP. e al DM 17/01/2018), nonché di prove e verifiche in corso d'opera - ordinate dal Direttore dei Lavori - su tutti le opere (edili, strutturali e di consolidamento, stradali e impiantistiche) compreso l'onorario dei tecnici specializzati eventualmente consultati (anche secondo le modalità tecniche di cui ai disciplinari prestazionali); l'esecuzione di tutte le prove illuminotecniche richieste dalla Direzione dei Lavori al fine del corretto posizionamento dei corpi illuminanti, delle prove delle rispettive ottiche, dei puntamenti, al fine di definire la corretta posizione ed inclinazione dei corpi illuminanti.
 - r. L'esecuzione di tutte le tracce e gli scavi sui terreni devono essere preventivamente concordate con la direzione dei lavori, al fine di verificarne la posizione nell'ambito del contesto circostante
 - s. l'esecuzione di eventuali prove fonometriche e/o piani di monitoraggio acustico, da effettuarsi - su richiesta della D.L. e/o degli Enti competenti in materia - durante l'esecuzione di particolari fasi lavorative, al fine di garantire il rispetto dei criteri ambientali vigenti;
 - t. l'aggiornamento del piano di manutenzione generale allegato al progetto, a seguito dell'utilizzo dei materiali, tecnologie e apparecchiature utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere, previo controllo ed approvazione della D.L.;
 - u. Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - v. la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
 - w. il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
 - x. l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
 - y. il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
 - z. la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - aa. l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
 - bb. il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
 - cc. la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- dd. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- ee. la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare - previa autorizzazione della Stazione Appaltante - almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- ff. la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali;
- gg. il provvedere alla pulizia generale degli immobili e delle aree oggetto di intervento, per consegnarli alla Stazione Appaltante rifiniti e pronti all'uso, in condizioni di perfetto utilizzo.
- hh. lo sgombero dal cantiere dei materiali, mezzi d'opera o impianti entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
- ii. a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 679/2016 (DGPR)

Art. 58 ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE

1. L'accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all'interno delle stesse ed all'interno del cantiere, dovranno avvenire nei termini, secondo le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla Stazione Appaltante e disciplinate all'interno di un apposito Regolamento.
2. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 59 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'Appaltatore dovrà predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformità alle disposizioni vigenti in materia, anche di origine comunitaria.

Art. 60 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'art. 31 del presente Capitolato Speciale.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a. per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a. devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a., fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 1.500 possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a., fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 4.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a., costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b. e c., o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 52 del presente Capitolato.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a.; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 61 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in

PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. 159/2011 mediante la consultazione della banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato D. Lgs. 159/2011.
3. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella *white list* tenuta dalla competente Prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

Art. 62 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
 - e. l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto D. M. 145/2000.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ALLEGATO «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO ESECUTIVO

TAV.	DESCRIZIONE ELABORATO	SCALA
ELABORATI DESCRITTIVI		
Relazioni generali		
El. Elab.	Elenco Elaborati	
Rel.G.	Relazione Generale	
R.T.I.All.	Relazione Tecnica illustrativa - allestimento	
ELABORATI TECNICO-ECONOMICI		
E.P.U.All.	Elenco Prezzi unitari - allestimento	
C.M.E.All.	Computo metrico estimativo - allestimento	
A.d.P.All.	Analisi dei Prezzi - allestimento	
Q.T.E.	Quadro Tecnico Economico	
C.s.A.All.	Capitolato speciale d'Appalto	
Cronop.All.	Cronoprogramma dei Lavori	
ELABORATI SICUREZZA		
P.S.C.	Piano di Sicurezza e Coordinamento (*)	
P.S.C. Covid	Piano di Sicurezza e Coordinamento – Allegato Covid (*)	
A.d.R.	Analisi dei Rischi (*)	
GANTT	Diagramma di GANTT (*)	
F.d.O.	Fascicolo dell'opera (*)	
SIC.01	Layout di cantiere –Agg. PSC Covid (*)	
C.d.S.All.	Stima dei Costi della Sicurezza OPERE DI ALLESTIMENTO	
ELABORATI GRAFICI		
INQUADRAMENTO URBANO		
T.01	Inquadramento urbano	1:4000
PROGETTO DI ALLESTIMENTO		
AR.03	Allestimento e percorso museale	1:100
AR.04	Progetto di restauro e allestimento della Sala degli Exultet	1:100
A.M.01	Dettagli vetrine espositive Exultet	1:200 – 1:2
A.M.02	Dettagli bancone accoglienza - biglietteria	1:20 – 1:5

(*) I seguenti elaborati fanno riferimento al Piano di Sicurezza complessivo.

Il Progettista

Arch. Fernando Russo

